

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Prezzo di cessione di quote sociali e rivalutazione

di **Alessandro Bonuzzi**



Nella **stragrande maggioranza** dei casi, i trasferimenti delle imprese di proprietà di persone fisiche “private” vengono strutturati, laddove possibile, come **cessione di quote sociali** anziché come cessione del **complesso aziendale**, operazione quest’ultima che solitamente presenta **maggiori complessità**.

In questi casi, si può dire che, magari a fronte di un piccolo sconto di prezzo, l’**interesse fiscale** della parte cedente la “spunta” rispetto all’interesse fiscale della parte acquirente.

Non v’è dubbio, infatti, che al cessionario converrebbe acquistare l’**azienda** con conseguente possibilità di iscrizione di un **avviamento** fiscalmente rilevante. Di contro, per il **venditore** persona fisica, la **plusvalenza** derivante dalla cessione delle quote sociali beneficia di un **regime fiscale** più tenue rispetto all’imposizione Irpef, mediante l’applicazione di un’**imposta sostitutiva del 26%**.

Peraltro, nell’ultimo ventennio, il venditore ha potuto sfruttare sistematicamente la **rivalutazione** delle partecipazioni **non quotate** di cui all’[articolo 5 L. 448/2001](#), i cui termini sono stati puntualmente riaperti anno dopo anno fino ad arrivare all’ennesima riproposizione dell’agevolazione prevista per le partecipazioni **possedute al 1° gennaio 2022** ad opera, dapprima, del D.L. 17/2022 e, successivamente, della relativa legge di conversione che ha spostato dal 15 giugno 2022 al **15 novembre 2022** il termine per:

- redigere e asseverare la **perizia di stima** della partecipazione che si intende rivalutare;
- versare l’**imposta sostitutiva** integralmente oppure, in caso di pagamento rateizzato, la prima delle tre rate annuali di pari importo, da calcolarsi applicando l’aliquota del **14%** sul valore di perizia.

Con ciò, dunque, in luogo dell’imposizione del 26% sul 100% della plusvalenza emergente dalla cessione, il venditore può versare l’imposta del 14% sul **valore rivalutato**, minimizzando

o addirittura azzerando il **plusvalore** di **cessione**.

Si noti che è, perfino, possibile procedere alla redazione e all'**asseverazione** della perizia, e quindi all'individuazione del valore da **assoggettare** all'imposta sostitutiva del 14%, anche **successivamente** rispetto alla cessione della partecipazione nonché alla determinazione del **prezzo definitivo**, sempreché venga rispettato il **termine ultimo** stabilito dalla norma (15 novembre 2022 per la rivalutazione delle quote possedute al 1° gennaio 2022).

In effetti, generalmente, nell'ambito di un'operazione di cessione di quote, il **prezzo definitivo** viene determinato solo in un secondo momento rispetto alla **data** di **efficacia** della **vendita**, in occasione della quale è noto solo il cosiddetto **prezzo provvisorio**.

Il prezzo definitivo **differisce** quasi sempre dal prezzo provvisorio, poiché viene calcolato avendo riguardo ai **valori patrimoniali** dell'impresa, quindi debiti, crediti, rimanenze, eccetera, esistenti alla data di efficacia della cessione, che non possono che essere conosciuti **successivamente** all'efficacia dell'operazione. All'uopo viene solitamente redatta una **situazione patrimoniale di cessione**.

Ad esempio, se il prezzo provvisorio è stato determinato, nel contratto preliminare sottoscritto nel maggio 2022, come somma algebrica di avviamento, crediti, magazzino e debiti alla **data del 31 dicembre 2021 – ultimo bilancio chiuso disponibile** - e la cessione delle quote ha avuto effetto in data **1° settembre 2022**, il prezzo definitivo sarà calcolato sulla base dei **valori patrimoniali al 1° settembre 2022**:

- che saranno sicuramente **differenti** – a esclusione solitamente dell'**avviamento** che rimane "fisso" nell'importo - rispetto ai valori patrimoniale presi a riferimento per il prezzo provvisorio;
- che saranno disponibili solo una volta redatta la **situazione patrimoniale** a tale data, quindi, quantomeno un paio di mesi dopo la data di efficacia della cessione.

È verosimile che, laddove la rivalutazione sia temporalmente successiva alla determinazione del prezzo definitivo, l'**efficienza fiscale** dell'operazione nel suo complesso possa essere ragionevolmente **massimizzata**.